REGOLAMENTO PER IL TRANSITO DEI MEZZI PESANTI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI ARMENO

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 07/03/2023

art. 1 – Ambito di applicazione

Il presente Regolamento ha lo scopo di disciplinare le deroghe al passaggio sulle strade comunali del comune di Armeno e riguarda tutti i soggetti pubblici e privati che, a qualunque titolo, purché giustificato, intendano transitare sulle sopradette strade derogando ai limiti prescritti dalle apposite Ordinanze comunali.

art. 2 - Limitazioni al transito

Sulle strade comunali la circolazione dei veicoli è o potrà essere limitata o vietata, tramite adozione di apposita Ordinanza, qualora il loro transito possa causare danno alla pavimentazione, alla struttura, alle opere d'arte e alle pertinenze delle strade comunali con conseguente depauperamento del patrimonio comunale nonché compromissione della sicurezza del pubblico transito. Le suddette limitazioni saranno istituite ai sensi degli Artt. 5 e 6 del D. Lgs n. 285/92 e ss. mm. ii. e rese note tramite apposita segnaletica.

art. 3 - Autorizzazione in deroga

1. A chi intenda transitare sulle strade comunali in deroga alle limitazioni e divieti stabiliti con apposita ordinanza, sempre che rientrino nei limiti e masse di cui agli Artt. 61 e 62 del Codice della Strada emanato con D.P.R. 30 aprile 1992, n. 285 e ss. mm. ii., potranno essere concesse, previa richiesta, apposite autorizzazioni. Le autorizzazioni potranno essere concesse per il periodo strettamente necessario, sulla base delle valutazioni dell'Ente, purché non esistano validi tracciati alternativi ed a condizione che i soggetti autorizzatiprovvedano a ripristinare tutti i danni eventualmente causati alla pavimentazione, alla struttura, alle opere d'arte e alle pertinenze della strada dal passaggio in deroga.
2. Il comune di Armeno, oltre a quanto previsto dal presente regolamento, concedendo l'autorizzazione e previo sopralluogo, potrà stabilire l'itinerario da seguire, le misure da prendere per assicurare la sicurezza della circolazione e per evitare danni alla strada.
3. Il soggetto autorizzato al transito in deroga è il diretto, unico ed esclusivo responsabile peri danni arrecati a persone e/o a cose per effetto del transito dei veicoli e risponderà degli stessi sotto ogni profilo penale e civile, manlevando da qualsiasi responsabilità il comune di Armeno.

art. 4 - Documentazione da presentarsi per l'ottenimento dell'autorizzazione

1. Per ottenere l'autorizzazione al transito in deroga ai limiti di transito imposti con apposita ordinanza, i soggetti interessati dovranno inoltrare domanda al comune di Armeno, utilizzando apposito modulo in distribuzione presso lo stesso Ufficio e pubblicato on-line sul sito istituzionale, la quale emetterà il relativo provvedimento entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta.
2. La domanda dovrà indicare:

- generalità complete del richiedente;
- qualità del richiedente: se committente, titolare o dipendente della eventuale ditta incaricata ad effettuare il transito con il proprio veicolo (e dati di questa) e/o indicazione
- della qualità sull'immobile da raggiungere con il veicolo;
- recapito telefonico mobile/fisso;
- durata della deroga (non superiore a mesi dodici e rinnovabile solo in casi di eccezionalità di cui all'Art. 10 del presente Regolamento);
- elenco dei veicoli per il quale si chiede autorizzazione al transito riportando l'indicazione della targa, della tipologia del carico e delle masse (massa complessiva apieno carico);
- indicazione della strada o delle strade interessate con l'esatta descrizione del tracciato che verrà percorso;

- motivi per i quali si avanza richiesta di autorizzazione, con descrizione sommaria dei lavori o del servizio che si intendono eseguire e per cui l'esecuzione risulti necessario transitare su strada comunale con veicoli aventi limiti superiori a quelli previsti dalle caratteristiche delle strade in oggetto ed eventuali estremi del titolo autorizzativi all'esecuzione degli stessi;
- dichiarazione del richiedente indicante:
  - l'informativa sul trattamento dei dati personali;
  - l'informativa sulla punibilità sulle false dichiarazioni ex Art. 496 c.p.;
  - l'impegno a sottostare a tutte le prescrizioni che verranno stabilite nell'eventualità del rilascio dell'autorizzazione;
  - la consapevolezza che l'Amministrazione pubblica si riserva la possibilità di richiedere ulteriori integrazioni documentali qualora lo dovesse ritenere necessario;
  - l'impegno a mantenere il comune di Armeno sollevato ed indenne da qualsiasi pretesa, anche giudiziaria, che per danni dal transito del soggetto autorizzato, potesse essere avanzata da terzi;
  - l'impegno a ripristinare a regola d'arte qualsiasi danno arrecato alla pavimentazione, alla struttura, alle opere d'arte e alle pertinenze della strada con il transito in deroga;
- di accettare l'eventuale polizza fidejussoria o deposito cauzionale richiesti dall'Amministrazione, a garanzia del ripristino di qualsiasi danno arrecato alla pavimentazione, alla struttura, alle opere d'arte e alle pertinenze della strada con il transito in deroga;

3. Alla domanda dovrà inoltre essere allegata la seguente documentazione:
- copia fotostatica fronte / retro della carta di circolazione di ciascun veicolo per il quale si richiede autorizzazione;
- due marche da bollo nella misura vigente (una per la domanda ed una per l'autorizzazione);
- copia fotostatica del documento di identità del richiedente;
- eventuale garanzia resa tramite polizza fidejussoria bancaria o assicurativa o mediante deposito cauzionale, dell'importo da stabilirsi a cura del Servizio Polizia Locale, calcolato secondo i criteri di cui all'Art. 6 del presente regolamento (esclusi icasi in cui non dovuta);
- ricevuta di versamento per diritti istruttori e di sopralluogo pari ad € 50,00.

4. Il comune di Armeno si riserva la facoltà di richiedere ulteriore documentazione ai fini di una più dettagliata valutazione tecnica.
5. Il rilascio dell'autorizzazione rimane comunque subordinato alla verifica del mantenimento delle condizioni di sicurezza viabile connesse e derivanti dal transito richiesto.

art. 5 - Condizioni per il rilascio

Le autorizzazioni sono rilasciate a condizione che il richiedente si impegni al ripristino di ogni danno arrecato e, quanto dovuto, a presentare adeguata polizza fidejussoria assicurativa o bancaria o deposito cauzionale a garanzia della regolare esecuzione dei ripristini, nonché a manlevare sempre ed in ogni momento il comune di Armeno da qualsiasi responsabilità civile e penale.

art. 6 - Deposito cauzionale e polizza fidejussoria

1. Durante il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione, il Servizio Polizia Locale stabilirà se dovrà essere prodotta adeguata garanzia tramite fidejussione bancaria od assicurativa o deposito cauzionale.
2. La garanzia di cui al comma precedente ha esclusivamente la funzione di garantire il ripristino da parte del comune di Armeno di danni eventualmente causati dal transito in deroga non ripristinati o non ripristinati a regola d'arte dal soggetto autorizzato.

3. Le polizze fidejussorie dovranno essere rilasciate da primari autorizzati istituti bancari o compagnie assicurative a garanzia dell'importo stabilito, espressamente per il regolare e completo ripristino dei danni alla pavimentazione, alla struttura, alle opere d'arte e alle pertinenze della strada interessata. Le predette fidejussioni dovranno prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'Art. 1957 C.C. e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta del comune di Armeno. Il deposito cauzionale dovrà avvenire mediante versamento della somma stabilita presso la Tesoreria dell'Ente.
4. La garanzia rimarrà a disposizione del comune di Armeno per tutta la durata dell'autorizzazione e saràsvincolata entro un mese dalla scadenza previa verifica da parte del personale del Comune che il transito avvenuto non abbia determinato danni alla struttura stradale ovvero sia avvenuto il regolare ripristino di eventuali danni arrecati.
5. La somma garantita da polizza fidejussoria bancaria o assicurativa o il deposito cauzionale è anch'esso determinato in sede di procedimento di rilascio dell'autorizzazione e, di norma, sarà calcolato seguendo i seguenti criteri:

fino a 10 tonnellate: nessuna fidejussione
oppure 1.000,00 €/mese o frazione a
discrezione dell'ente
da 10 a 18 tonnellate 2.500,00 €/mese o frazione
oltre 18 tonnellate 5.000,00 €/mese o
frazione.

art. 7 - Obblighi del soggetto autorizzato

1. Il soggetto a cui viene rilasciata l'autorizzazione in deroga, è responsabile dei danni provocati alla pavimentazione, alla struttura, alle opere d'arte e alle pertinenze della strada interessata.
2. Qualora si dovessero verificare dei danneggiamenti, il soggetto autorizzato al transito dovrà darne immediata comunicazione al Servizio Polizia Locale, provvedendo all'immediata segnalazione dell'eventuale pericolo determinatosi per la pubblica circolazione, fermo restando l'obbligo di provvedere a propria cura e spese al ripristino dello stato deiluoghi entro i termini stabiliti dal comune di Armeno e secondo le indicazioni che saranno impartite dalla stessa amministrazione comunale.
3. Qualora gli eventuali danni arrecati alla sede stradale non siano tempestivamente comunicati all'Ente da parte del soggetto autorizzato al transito ovvero non vengano da questo ripristinati secondo le indicazioni del Servizio Polizia Locale, ovvero emergano solo in fase di verifica svolta dallo stesso ai fini dello svincolo della cauzione, il Servizio Polizia Locale provvederà alle verbalizzazioni del caso ed il soggetto autorizzato sarà tenuto al risarcimento e ripristino delle situazioni ottimali.
4. Nel caso che i lavori di ripristino non siano eseguiti o siano effettuati in modo inadeguato o non abbiano conclusione entro la scadenza fissata, trascorso il termine della stessa, il comune di Armeno esegue i lavori d'ufficio provvedendo al recupero delle spese sostenute mediante incameramento della garanzia e, per la eventuali importi eccedenti la stessa, con iscrizione al ruolo.

art. 8 - Rilascio dell'autorizzazione

1. Le autorizzazioni dovranno essere ritirate dal richiedente presso il comune di Armeno anche a seguito di comunicazione d'invito al ritiro dell'autorizzazione.
2. Nell'autorizzazione sono indicate le condizioni da rispettare nell'effettuazione del transito nonché la durata dello stesso.
3. L'autorità competente può revocare o modificare in qualsiasi momento l'autorizzazione per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale senza essere tenuta a considerazione alcun indennizzo.

4. L’autorizzazione viene accordata senza pregiudizio dei diritti dei terzi e con l’obbligo del titolare di farsi carico del ripristino di eventuali danni derivanti dall’effettuazione del transito e previa acquisizione di ogni eventuale ulteriore autorizzazione.
5. Il diniego dell’autorizzazione sarà comunicato al richiedente, con indicazione dei motivi del diniego stesso, entro trenta giorni dal ricevimento dell’istanza.

art. 9 - Conservazione del provvedimento di autorizzazione

L’autorizzazione al transito in deroga dovrà essere conservata su ogni mezzo per il quale è stata richiesta la stessa per essere esibita a richiesta degli organi di Polizia Stradale di cui all’Art. 12 del vigente Codice della Strada.

art. 10 - Durata dell’autorizzazione

1. L’autorizzazione al transito in deroga avrà durata massima di mesi dodici. Solo in casi di eccezionalità, debitamente comprovati, il Servizio Polizia Locale, su richiesta del soggetto autorizzato, potrà rilasciare proroghe per un periodo non superiore a quello iniziale, presentando nuova domanda e senza versamento dei diritti di istruttoria.
2. Qualora il transito non sia effettuato entro il termine fissato, il provvedimento di autorizzazione perderà ogni efficacia.

art. 11 - Revoca dell’autorizzazione

1. L’autorizzazione di cui all’Art. 3 del presente regolamento è revocata in qualsiasi momento, con provvedimento del comune di Armeno, quando si verifichi una delle seguenti condizioni:
a) la strada debba essere utilizzata per pubbliche necessità individuate a giudizio insindacabile dell’Amministrazione;
b) il transito dei veicoli determina evidente grave danno all'infrastruttura e pericolo per la circolazione delle persone e degli altri veicoli;
c) motivi igienici;
d) mancata osservanza delle condizioni stabilite dal presente atto, dalla legge e dal regolamento.
2. Nel caso di revoca l’utente ha l’obbligo di ripristinare, a perfetta regola d’arte, gli eventuali danni, eseguendo ogni lavoro necessario a sua cura e spese, nel termine assegnatogli, senza aver diritto a pretendere indennizzi per l’anticipata revoca dell’autorizzazione. In difetto saranno sempre incamerate le garanzie o parte di esse per effettuare i lavori a cura del comune di Armeno.

art. 12 – Stato di consistenza finale

1. Entro 15 giorni dalla comunicazione di fine transito, allo scopo di verificare eventuali danni provocati dal transito dei mezzi autorizzati alla sede stradale e alle opere di pertinenza del tratto interessato, ovvero entro 15 giorni dai provvedimenti di decadenza o revoca dell’autorizzazione, verrà effettuato dal Servizio Polizia Locale, in contraddittorio con il soggetto autorizzato, apposito sopralluogo del quale verrà redatto verbale con documentazione fotografica allo scopo di accertare gli eventuali danni provocati dal transito.
2. Nel caso di esito positivo il comune di Armeno provvederà a svincolare l’eventuale polizza fidejussoria entro i 30 giorni successivi.
3. Qualora si ravvisassero danneggiamenti alla pavimentazione, alla struttura, alle opere d'arte e alle pertinenze della strada interessata, il titolare dell’autorizzazione dovrà provvedere a propria cura e spese al ripristino dei danni, constatati nel corso del sopralluogo, entro 30 giorni dallo stesso; in difetto il comune di Armeno provvederà all’escussione della polizza fidejussoria o all'incameramento della cauzione ed alla diretta esecuzione dei ripristini.
4. Qualora l’importo dei lavori eseguiti dovesse essere inferiore all’importo della fidejussione o della cauzione, l’Ente provvederà a restituire l’eccedenza al titolare dell’autorizzazione.

art. 13 – Transiti inerenti alla realizzazione di opere pubbliche e pubblici servizi

1. Qualora, per l'esecuzione di opere pubbliche o servizi di interesse pubblico commissionate/i dal comune di Armeno, dalla provincia di Novara e/o dallo Stato Italiano, fosse necessario transitare in deroga ai divieti imposti da ordinanza, sarà sufficiente che la Ditta o Società che intende transitare trasmetta al comune di Armeno un programma nel quale saranno riportati i tempi e modalità di transito dei mezzi, unitamente all'indicazione dei veicoli interessati (massa del veicolo a pieno carico, ed indicazione della relativa targa).
2. Verrà rilasciata apposita autorizzazione entro 15 giorni con eventuali restrizioni e/o prescrizioni dispensando, di norma, salvi casi particolari, la Ditta o la Società richiedente sia dal versamento dei diritti di istruttoria e sia dalla presentazione della garanzia.